

Risorse decentrate

La portata applicativa del D.L. n. 135/2018 ai fini della corretta costituzione delle risorse decentrate

di Valentina Lealini - Dirigente del Settore Risorse Umane, Affari Legali e Istituzionali della Provincia di Ferrara

Analisi in merito alla portata applicativa dell'art. 11, comma 1, lett. a), D.L. n. 135/2018, al fine della corretta costituzione dei Fondi per la contrattazione decentrata, nel comparto Funzioni Locali. Quali sono le voci contrattuali da poter escludere dai limiti del tetto di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 dopo l'intervento del legislatore? L'art. 67, comma 7, del CCNL 21 maggio 2018 del comparto Funzioni Locali è stato inciso? Quali deroghe?

L'art. 11 del D.L. n. 135/2018 convertito in Legge n. 12/2019, rubricato "Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale

dipendente della Pubblica Amministrazione", al comma 1 lett. a), ha disposto che:

"1. In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'art. 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;"

Dalla lettura testuale della norma, si evince che il limite di cui all'art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017 non opera con riferimento **agli incrementi previsti successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 165/2001.**

Per capire la portata applicativa di questa norma, con riferimento al CCNL del 21 maggio 2018 del comparto Funzioni Locali, ossia a quali voci si riferisce il legislatore e se in qualche modo sia stata intaccata l'efficacia della clausola contenuta nell'art. 67, comma 7, del suddetto CCNL, ai sensi del quale "7. La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate

e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017", è opportuno soffermarsi sui contenuti della deliberazione n. 19/2018 della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, sulla scia della quale si ritiene che si sia mosso il legislatore.

La Sezione delle Autonomie, nell'esercizio della funzione nomofilattica, pronunciandosi con la deliberazione n. 19/2018, sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia con la deliberazione n. 221/2018/QMIG, ha enunciato il principio di diritto, secondo cui:

"Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017".

Per giungere a tali conclusioni la Corte fa una interessante disamina del CCNL Funzioni Locali, relativo al personale non dirigente degli Enti locali, per il triennio 2016-2018, evidenziando che lo stesso interviene successivamente al “blocco” della contrattazione collettiva nazionale disposto dal D.L. n. 78/

2010 e prorogato, da ultimo, con la legge di stabilità 2014 fino al 31 dicembre 2015, di cui la Corte Costituzionale con una articolata pronuncia (cfr. sentenza 23 luglio 2015, n. 178) ha dichiarato la illegittimità per violazione dell’art. 39 della Costituzione e che il CCNL. La stessa Corte precisa che

“Il rispetto della disposizione limitatrice della spesa del personale viene comunque salvaguardato dall’art. 67, comma 7, secondo il quale la quantificazione complessiva del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all’art. 15, comma 5 deve avvenire nel rispetto della norma vincolistica di finanza pubblica.”.

Seguendo sempre il ragionamento della Corte, al comma 2, dell’art. 67, per quanto in questa sede di interesse, viene disposto che il predetto Fondo sia stabilmente incrementato di un importo, su base annua, pari a euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31 dicembre 2015, a decorrere dal 31 dicembre 2018 e a valere dall’anno 2019; (art. 67, comma 2, lett. a) e di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui al precedente art. 64 - che dispone in materia di “Incrementi degli stipendi tabellari” - riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali (in sostanza: le differenze derivanti dall’aggiornamento del valore delle cd. progressioni economiche).

La Corte mette in evidenza che attraverso la dichiarazione congiunta n. 5 al CCNL, le Parti, in relazione

a tali specifici incrementi del Fondo, hanno stabilito che gli stessi, “in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti”, rimarcando che le Sezioni Riunite in sede di certificazione dell’ipotesi del Contratto in esame, con la deliberazione n. 6/2018, sul punto controverso, precisamente in merito agli incrementi al Fondo risorse decentrate previsti dalla lett. a) dell’art. 67, comma 2, hanno preso atto della sopra riportata dichiarazione congiunta e non hanno formulato alcuna osservazione critica.

Ad avviso della scrivente, il passaggio dirimente, per comprendere la portata applicativa della norma contenuta all’art 11 del D.L. n. 135/2018, che ne è seguita, è dato, come messo in luce dalla Corte, dalla circostanza che

“le predette poste suscettive di incrementare stabilmente il ‘Fondo risorse decentrate’ trovano la loro copertura nell’ambito delle risorse già destinate ai rinnovi contrattuali dai documenti di finanza pubblica e, di conseguenza, essendo già state quantificate in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio, non determinano effetti finanziari (cfr. art. 1, comma 365, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e art. 1, comma 679, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205).”.

In conclusione, quindi, in merito alla portata applicativa dell’art. 11 del D.Lgs. n. 135/2018 con riferimento alle disposizioni contrattuali del CCNL 21 maggio 2018 del comparto Funzioni Locali, si ritiene che tale disposizione abbia effetto solamente con riferimento alle lettere a) e b) del comma 2 dell’art. 67 del CCNL, e che non abbia inciso sulla clausola di salvaguardia contenuta al comma 7 dello stesso art. 67.

Pertanto, qualsiasi altro incremento susseguente al contratto del 21 maggio 2018, derivante dall’aumento del tabellare (esempio: la miglioramento oraria e l’indennità di turno) o dalle nuove disposizioni contrattuali continueranno - purtroppo - a soggiacere al limite del tetto, per effetto della clausola di salvaguardia di cui all’art. 67 comma 7, clausola pienamente operante e non incisa dall’intervento legislativo,

comprimendo così le risorse destinate alle politiche salariali.

Unica deroga espressamente prevista dal legislatore è contenuta nel successivo art. 11-bis, comma 2, dello stesso D.L. n. 135/2018 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 12/2019 che recita “Fermo restando quanto previsto dai commi 557-*quater* e 562 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto

CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario". Come esaminato dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 210/2019/PAR, l'art 11-bis, comma 2, del D.L. n. 135/2018 consente una deroga per i comuni privi di dirigenza, disponendo che l'invarianza della spesa non si applica alle indennità dei titolari di posizioni organizzative, di cui agli artt. 13 e ss. del CCNL relativo al comparto funzioni locali, limitatamente alla differenza tra gli importi già attribuiti alla data di entrata in vigore del contratto (21 maggio 2018) e l'eventuale maggior valore attribuito successivamente alle posizioni già esistenti, ai sensi dell'art.

15 del CCNL in parola. Il differenziale da escludere dal computo di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 è soltanto la maggiorazione delle indennità attribuite alle posizioni organizzative già in servizio al momento dell'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale. Tale maggiorazione deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti di spesa per il personale, prevista dai commi 557-*quater* e 562 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006.

Coerentemente alla suddetta lettura, si riporta un ulteriore principio enunciato dalla Sezione Autonomie, con la deliberazione n. 5/2019, che chiamata ad esprimersi su questioni attinenti all'utilizzo proventi sanzioni Codice della strada ex art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992 e relativa assoggettabilità ai vincoli di finanza pubblica posti dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, ha affermato, nella prospettiva della corretta osservanza del limite di finanza pubblica posto al trattamento economico accessorio, che:

"Ai fini del rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare del fondo per il lavoro straordinario non può essere maggiorato della percentuale di aumento derivante dai rinnovi contrattuali allo scopo di rendere omogenee le basi di riferimento temporale applicabili a ciascuna delle componenti del trattamento economico accessorio soggetta al medesimo vincolo di spesa".

Gli effetti, sul CCNL 21 maggio 2018, dell'intervento del legislatore con l'art. 11 del D.L. n. 135/2018, da tenere conto in sede di costituzione dei Fondi, si limitano pertanto a formalizzare gli incrementi di cui all'art. 67, comma 2 lett. a) e b), recependo quanto statuito in via interpretativa dalla sezione autonomie n. 19/2018, senza nessun altro effetto migliorativo rispetto a quanto già previsto con la dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL.

Si auspica vivamente che questa disposizione possa essere una opportunità per i futuri incrementi contrattuali al fine di ridare respiro ai fondi per la contrattazione decentrata.

Rimanendo sul tema della corretta costituzione del Fondo delle risorse decentrate, si ritiene utile ricordare i principi da ultimi espressi dalla Corte dei conti, **Sezione per il Lazio deliberazione n. 7/2019/PAR:**

"Sulla corretta individuazione dell'elemento della **costituzione del Fondo**, trattandosi, come detto, di **atto unilaterale dell'Amministrazione datoriale**, precedente la fase contrattuale, la giurisprudenza delle sezioni regionali di controllo già formatasi sul punto ha avuto modo di chiarire che è necessaria l'adozione di una 'formale delibera' di costituzione (*ex principio contabile citato*), da adottarsi comunque entro l'esercizio di riferimento, riconducibile, trattandosi, come

detto, di atto unilaterale dell'Amministrazione, **al plesso della dirigenza dell'Ente** in quanto atto di natura gestionale e non, invece, al Consiglio o alla Giunta. Ciò in ragione della sua essenza di atto avente valenza ricognitiva della presenza di sufficienti risorse in bilancio. ... Inoltre, l'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dall'Organo di Revisione.

Pertanto, in caso di mancato completamento dell'*iter* volto alla sottoscrizione del contratto decentrato, continua ad applicarsi il contratto scaduto per i soli istituti contrattuali previsti dalla contrattazione nazionale.

Pertanto, e conclusivamente sul punto, in riferimento al perimetro applicativo del Punto 5.2 dell'Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, in base al quale 'in caso di mancata costituzione del Fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale', possono fissarsi i seguenti principi orientativi:

Organizzazione e gestione del personale

- la mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento salva esclusivamente la componente stabile dei fondi;
- in coerenza con le indicazioni dell'Aran, le risorse variabili non possono stabilizzarsi e, quindi, le stesse andranno in economia di bilancio, perdendo l'Ente - in via definitiva - la loro possibile utilizzazione;

- non miglior sorte hanno anche le economie dei fondi degli anni precedenti, le quali, non essendo incluse nella costituzione del fondo non potranno più essere utilizzate (sul punto già Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Molise, nella deliberazione n. 161/2017).”

COSTITUZIONE DEL FONDO:

Atto unilaterale, di natura gestionale, riconducibile al plesso delle competenze dirigenziali. In caso di mancata costituzione, entro l'anno di competenza, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.

Di particolare interesse si segnala il **parere del Ministero Economie e Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Prot. 257831 del 18 dicembre 2018**, reso alla Regione

Lombardia, che elenca in maniera puntuale le voci che derogano al tetto del 23, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017, indicazioni fondamentali per la costituzione del Fondo.

Ministero dell'Economia e delle Finanze DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico

Ufficio XII-XIV
Rif. prot. entrata n. 243388 del 15 novembre 2018 Allegati n.
Risposta a nota prot. A1.2018.0252089 del 15 novembre 2018
Alla Regione Lombardia - Giunta
Area Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistema Informativo
Piazza Città di Lombardia, 1 20124 - MILANO

e, per conoscenza
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della funzione pubblica Corso Vittorio Emanuele, II,
00186 ROMA

OGGETTO: Regione Lombardia - Giunta - Richiesta di parere in ordine alle risorse per il finanziamento del salario accessorio.

Con nota n. Al.2018.0252089 del 13 novembre 2018 codesta amministrazione regionale ha chiesto l'avviso di questo Dipartimento in ordine all'attuazione delle disposizioni normative di cui all'articolo 1, comma 800, della Legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), riguardanti la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle città metropolitane delle province transitato nei propri ruoli, nonché in ordine alle tipologie di risorse finanziarie che possono essere appostate nei fondi per il trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, in deroga al limite previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017.

Per quanto riguarda il primo quesito posto, si evidenzia che la richiamata disposizione prevede "Al fine di consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle città metropolitane e delle province transitato in altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, e dell'articolo 1, commi 424 e 425, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, con quello del personale delle amministrazioni di destinazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018 non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera a), della predetta legge n. 56 del 2014, fatto salvo il mantenimento dell'assegno ad personam per le voci fisse e continuative, ove il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello dell'amministrazione di provenienza. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2018 i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, degli enti presso cui il predetto personale è transitato in misura superiore al numero del personale cessato possono essere incrementati, con riferimento al medesimo personale, in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell'amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento all'anno 2016, e quello corrisposto, in applicazione del citato articolo 1, comma 96, lettera a), della Legge n. 56 del 2014, al personale trasferito, a condizione che siano rispettati i parametri di cui all'articolo 23, comma 4, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Ai conseguenti maggiori oneri le amministrazioni provvedono a valere e nei limiti delle rispettive facoltà assunzionali. Le regioni possono alternativamente provvedere ai predetti oneri anche a valere su proprie risorse, garantendo, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio di bilancio".

Tanto premesso, nel rappresentare che il legislatore ha inteso disapplicare la previgente disciplina transitoria in materia di trattamento accessorio del personale in esame introdotta dall'art. 1, comma 96, lettera a), della Legge n. 56/2014, fatto salvo il mantenimento dell'assegno ad personam per le voci fisse e continuative, ove il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello dell'amministrazione di provenienza, prevedendo la progressiva armonizzazione di tale componente retributiva a decorrere dal 1° gennaio 2018, appare opportuno fornire le seguenti ulteriori indicazioni.

1. Le amministrazioni possono incrementare i fondi anche del personale dirigenziale, oltre il tetto stabilito dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, limitatamente alla sola differenza eccedente tra il numero delle unità di ex provinciali trasferito ed il numero di unità del proprio personale cessato dal servizio;
2. la quantificazione del predetto eventuale incremento va calcolata sulla base del differenziale, riferito all'anno 2016, tra il valore medio *pro-capite* del trattamento accessorio di destinazione e il valore medio *pro-capite* del trattamento accessorio di provenienza;
3. la possibilità di integrazione dei fondi è, in ogni caso, subordinata al rispetto dei parametri di virtuosità finanziaria, come individuati dall'art. 23, comma 4, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 75/2017, che di seguito si richiamano:
- rapporto tra le spese di personale le entrate correnti considerate al netto di quelle a destinazione vincolata, fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 557-*quater*, della Legge n. 296/2006;

- rispetto del pareggio degli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'art. 9 della Legge n. 243/2012;
4. gli oneri conseguenti all'incremento dei fondi trovano copertura a valere e nei limiti delle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione destinataria di tale personale; le sole regioni, in alternativa alla predetta copertura a valere e nei limiti delle proprie facoltà assunzionali e fermo restando il rispetto dei parametri individuati dall'art. 23, comma 4, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 75/2017, possono provvedere agli oneri derivanti dall'incremento dei fondi, a valere con risorse proprie garantendo, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Per quanto riguarda il secondo quesito posto, volto a chiarire la disciplina relativa ai limiti delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, si rappresenta quanto segue.

L'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 prevede " *Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 ...* ".

Tanto premesso, si forniscono le seguenti indicazioni, anche alla luce dei criteri interpretativi ed attuativi già formulati con riferimento alle precedenti analoghe disposizioni di contenimento della spesa, nonché di quelli conseguenti agli apporti giurisprudenziali intervenuti sulla materia in esame, in ordine alle tipologie di risorse finanziarie che si ritiene possano essere appostate nei fondi per il trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, in deroga al limite previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017.

Preliminarmente, si ricorda che la relazione tecnica relativa all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 indica esplicitamente che restano escluse dal predetto limite le risorse non utilizzate derivanti dal fondo dell'anno precedente, anche riferite ai compensi di lavoro straordinario, ove previste in sede di CCNL, i compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli all'amministrazione con vittoria di spese, le risorse conto terzi individuale e conto terzi collettivo, in particolare in relazione ai fondi dell'Unione europea e le economie aggiuntive effettivamente realizzate ai sensi dell'art. 16, commi 4 e 5, del D.L. n. 98/2011.

Ciò posto, si riassumono di seguito le tipologie di risorse finanziarie che si ritiene possano essere escluse dalle predette limitazioni, con riferimento al comparto Regioni ed autonomie locali, ed i correlati riferimenti interpretativi formulati da questo dicastero e dalla magistratura contabile.

i. risorse non utilizzate derivanti dal fondo dell'anno precedente, come indicato nelle relazioni illustrativa e tecnica al D.Lgs. n. 75/2017;

ii. economie riferite alle prestazioni di lavoro straordinario dell'anno precedente se previste dal rispettivo CCNL, come indicato nelle relazioni illustrativa e tecnica al D.Lgs. n. 75/2017;

iii. incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come indicato anche dalla Corte dei conti - Sezione delle autonomie con deliberazione n. 6/2018;

iv. compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli all'amministrazione e derivanti da condanna alle spese della controparte, di cui all'art. 9, del D.L. n. 90/2014, come indicato anche dalla Corte dei conti - Sezioni riunite in sede di controllo con deliberazione n. 51/2011, e nelle relazioni illustrativa e tecnica al D.Lgs. n. 75/2017;

v. compensi ISTAT come indicato dalla circolare MEF-RGS n. 16/2012, nelle relazioni illustrativa e tecnica al D.Lgs. n. 75/2017, ed anche dalla Corte dei conti - Sezione delle autonomie con deliberazione n. 13/2015;

vi. sponsorizzazioni, accordi di collaborazione e conto terzi di cui all'art. 43 della Legge n. 449/1997, come indicato dalle circolari MEF-RGS n. 11/2011 e n. 16/2012, nelle relazioni illustrativa e tecnica al D.Lgs. n. 75/2017, e anche dalla Corte dei conti - Sezioni Riunite con deliberazione n. 7/2011; Sezione delle autonomie con deliberazioni n. 211/2014; n. 23/2017. Su tale tipologia è intervenuta recentemente la Corte dei conti - Sezione di controllo per la Liguria con deliberazione n. 105/2018, la quale ha espresso un orientamento favorevole limitatamente ai rapporti con soggetti privati;

vii. fondi di derivazione dell'Unione europea, come indicato dalla circolare MEF-RGS n. 16/2012, nelle relazioni illustrativa e tecnica al D.Lgs. n. 75/2017, e anche dalla Corte dei conti - Sezione delle autonomie con deliberazioni n. 26/2014; n. 20/2017; n. 23/2017;

viii. piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, commi 4 e 5, del D.L. n. 98/2011, come indicato anche dalla Corte dei conti - Sezione di controllo per la regione Veneto con deliberazione n. 513/2012; Sezione di controllo per la regione Lombardia con deliberazione n. 324/2014; Sezione di controllo per la regione Emilia Romagna con deliberazione n. 136/2017, e indicato nelle relazioni illustrativa e tecnica al D.Lgs. n. 75/2017;

ix. prestazioni personale polizia locale con oneri conto terzi di cui all'art. 22, comma 3-bis, del D.L. n. 50/2017, come indicato nella nota interpretativa della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 26 luglio 2018, la quale ha chiarito che essendo tali risorse "... neutrali ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, non sono oggetto di conteggio ai sensi delle disposizioni di legge finalizzate al contenimento della spesa di personale e, segnatamente, l'art. 1, commi 557 - 557-*quater* e 562 della Legge n. 296/2006 e l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017." Giova segnalare che, invece, rientrano nel limite previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, gli **incentivi alla polizia locale derivanti da contravvenzioni ex art. 208 Codice della Strada**, come indicato dalla Corte dei conti - Sezione di controllo per il Piemonte con deliberazione n. 257/2012; Sezione di controllo per il Lazio con deliberazione n. 222/2014; Sezione di controllo per la Liguria con deliberazione n. 30/2018;

x. armonizzazione trattamento accessorio del personale dei Centri per l'impiego trasferito alle Regioni con conseguente adeguamento di fondi come previsto dall'art. 1, comma 799, della Legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018);

xi. armonizzazione trattamento accessorio del personale delle città metropolitane e delle province trasferito ad altre pubbliche amministrazioni, con conseguente adeguamento di fondi, subordinatamente alla sussistenza di specifiche condizioni, previsto dall'art. 1, comma 800, della Legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), come sopra illustrato nella risposta al primo quesito posto;

xii. le risorse dei rinnovi CCNL destinate ai Fondi per il trattamento economico accessorio del personale, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, come indicato anche dalla Corte dei conti - sezione delle autonomie con deliberazione n. 19/2018.